

**Edizione di venerdì 13 Gennaio 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Comunicazione dati spese veterinarie**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **IVA**

**Possibili le assegnazioni agevolate di beni immobili fuori campo Iva**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **ACCERTAMENTO**

**La definizione della Legge di Bilancio 2023 per gli atti di recupero**  
di Gianfranco Antico

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Le criptovalute entrano nella comunicazione all'anagrafe tributaria. Ma vale per tutti?**  
di Ennio Vial

## **DIGITALIZZAZIONE**

**Nuove opportunità per il Consulente del Lavoro**  
di TeamSystem

## CASI OPERATIVI

---

### ***Comunicazione dati spese veterinarie***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



#### **Domanda**

Buongiorno, abbiamo trasmesso, in data 27 luglio 2021, la comunicazione, per il primo semestre 2021, delle operazioni Tessera Sanitaria per un veterinario. L'attività del professionista si sostanzia in ecografie a domicilio per animali domestici.

La suddetta comunicazione è però stata errata nell'indicazione della modalità di pagamento per circa un centinaio di codici fiscali di clienti.

Si chiede se la comunicazione dei dati delle spese sanitarie per i veterinari, per l'anno 2021, possa essere adempiuta ancora entro il 16 marzo 2022.

Se sì, si chiede se sia corretto, considerando l'errore sopra evidenziato, rinviare integralmente con un'unica trasmissione tutte le spese 2021 o se sia necessario trasmettere una correzione solo per quelle errate. In caso di risposta positiva le comunicazioni a rettifica devono essere 2, una per ciascun semestre, o se sia sufficiente un unico invio.

Nel caso la scadenza sia già spirata, come deve essere interpretato l'articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014 quando si afferma che la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata "in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa."?

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)**



## IVA

# ***Possibili le assegnazioni agevolate di beni immobili fuori campo Iva***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

## **ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE**

[Scopri di più >](#)

Le **assegnazioni** di immobili **esulano dal campo di applicazione dell'Iva** se la società li ha **acquistati senza Iva** (da privato, prima del 01.01.1973 o senza aver detratto per intero l'Iva), mentre **le cessioni rientrano in ogni caso nel campo di applicazione dell'Iva** (esenti o imponibili).

È questo uno degli aspetti da tenere in considerazione per una corretta gestione dell'agevolazione prevista dalla **Legge di bilancio 2023** (L. 197/2022) che ha riproposto la possibilità di assegnare o cedere in via agevolata i beni immobili ai soci entro il prossimo 30 settembre 2023.

Relativamente alle assegnazioni, la [circolare 26/E/2016](#) (emanata a commento della precedente opportunità agevolativa ed i cui chiarimenti tornano utili ed applicabili anche per la "nuova" assegnazione agevolata), richiamando la [circolare 40/E/2002](#), precisa che, in aderenza alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (articolo 16) ed all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE (causa C-322/99 e C-323/99), l'assegnazione realizza una **fattispecie di destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa**, rendendosi quindi **applicabili le disposizioni sull'autoconsumo di beni** contenute nell'[articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui costituiscono **operazioni fuori campo Iva** anche le **assegnazioni dei beni (tra cui gli immobili)** per i quali **non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta**.

In buona sostanza, si tratta di una **deroga all'ordinario principio** secondo cui le assegnazioni dei beni ai soci sono **operazioni assimilate alle cessioni** di beni ai fini Iva.

Rientrano nell'ambito di esclusione le seguenti fattispecie: **acquisti effettuati presso soggetti privati**, ovvero **prima dell'introduzione dell'Iva** (ante-01.01.1973), oppure acquistati o importati **senza diritto alla detrazione dell'imposta** (indetraibilità totale del tributo).

È bene osservare come la citata [circolare 26/E/2016](#) abbia precisato che **l'assegnazione rimanga fuori campo Iva anche nell'ipotesi in cui**, dopo l'acquisto senza Iva, la società abbia eseguito sul bene degli **interventi di riparazione e di recupero edilizio** (migliorativi dell'immobile), ferma restando la necessità di **operare la rettifica della detrazione dell'Iva** detratta su tali migliorie se non sono trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori.

Va evidenziato che la qualificazione di **operazione fuori campo Iva** è limitata alle assegnazioni di beni, poiché se la società intende procedere con la cessione agevolata l'operazione rientra in ogni caso nel campo di applicazione dell'imposta, potendosi qualificare come esente o imponibile in ragione del soggetto cedente (impresa che ha costruito o meno l'immobile) o della presenza di eventuali opzioni per l'applicazione dell'imposta nell'atto di compravendita.

Per tali operazioni, infatti, la qualifica di soggetto Iva in capo alla società cedente determina in ogni caso la qualifica di **operazione rilevante ai fini Iva**.

L'esclusione da Iva dell'assegnazione ai soci porta con sé importanti conseguenze ai fini dell'applicazione degli **altri tributi indiretti** sull'operazione stessa.

In particolare, **l'assegnazione agevolata fuori campo Iva** comporta l'applicazione in ogni caso dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 4,5% (o dell'1% se in capo all'assegnatario di immobile abitativo sussistono i requisiti "prima casa") e le imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 ciascuna, anche se l'immobile è strumentale.

Al contrario, **se l'assegnazione è esente da Iva** (ad esempio perché l'acquisto a suo tempo è stato effettuato con Iva detratta e la società assegnante non rientra tra quelle che hanno costruito o ristrutturato l'immobile) è necessario operare la seguente **distinzione**: se l'immobile è **abitativo** si rende dovuta l'imposta di registro nella misura del 4,5% o dell'1% (rispettivamente metà dell'aliquota ordinaria e di quella applicabile in presenza dei requisiti "prima casa" in capo al socio assegnatario), e le **imposte ipotecarie e catastali** sono dovute in misura pari ad euro 50 ciascuna; se l'immobile è **strumentale** le imposte in questione (registro, ipotecaria e catastale) sono dovute nella **misura fissa** di euro 200 ciascuna.

## ACCERTAMENTO

### ***La definizione della Legge di Bilancio 2023 per gli atti di recupero*** di **Gianfranco Antico**

OneDay Master

**NUOVA “PACE FISCALE”: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE**

Scopri di più >

La **Legge di Bilancio** per il **2023 – L. 197/2022** – con il **comma 181** del maxi articolo 1, estende la definizione prevista per gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, contenuta nel precedente comma 180, agli **atti di recupero**.

Detto [comma 180](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, introduce la **definizione in acquiescenza**, ai sensi dell'articolo 15 D.Lgs. 218/1997, degli **avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione**, non impugnati e ancora impugnabili, alla data del 1° gennaio 2023 e degli atti notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con l'applicazione delle sanzioni ad 1/18 di quelle irrogate.

Sono esclusi in ogni caso dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater D.L. 167/1990**, convertito con modifiche dalla L. 227/1990.

Il rinvio integrale, operato dal [comma 181](#), dell'articolo 1, della L. 197/2022, alle disposizioni del comma 180, permette la definizione, in acquiescenza, degli atti di recupero **pendenti** (non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023) e di quelli **potenziali** (notificabili entro il 31 marzo 2023), a sanzioni ridotte (**1/18** delle sanzioni **irrogate**, rispetto ad 1/3 ordinariamente previsto).

La data di perfezionamento della definizione è **mobile**, atteso che è ancorata al termine di proposizione del **ricorso**.

In pratica, entro i termini ordinariamente previsti per ricorrere – 60 giorni, dalla data di notifica dell'atto, in assenza di sospensioni dei termini – il contribuente deve provvedere al pagamento. Né ci sembra necessario in questo caso attendere il provvedimento attuativo.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di **venti rate** trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento

della prima rata (quando, invece, ordinariamente è possibile la rateizzazione in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro).

Sulle **rate successive alla prima** sono dovuti gli interessi al tasso legale (a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5%, per effetto del Decreto del MEF del 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2022).

In caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la **decadenza dal beneficio della rateazione** e l'**iscrizione a ruolo** dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 D.Lgs. 471/1997, **aumentata della metà e applicata sul residuo importo** dovuto a titolo di imposta.

A fronte dei vantaggi sanzionatori è **esclusa** la **compensazione**, prevista dall'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il legislatore mantiene ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/1997, non derogate.

E di conseguenza dovrebbe giocare il **cd. lieve inadempimento**, di cui all'articolo 15-ter D.P.R. 602/1973, norma che **esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento** per:

1. **insufficiente versamento** della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
2. **tardivo versamento** della prima rata, non superiore a sette giorni.

Detta disposizione si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#).

Inoltre, proprio il **rinvio alle norme del D.Lgs. 218/1997**, non derogate, consente di ritenere, in forza di quanto previsto dall'[articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#), che la condizione per poter usufruire dell'acquiescenza risiede nella **rinuncia all'impugnazione** e alla presentazione dell'**istanza** di accertamento con **adesione**.

Oltretutto, nello specifico degli avvisi di recupero, l'Amministrazione finanziaria ha sempre negato la possibilità di accedere all'istituto deflativo, tant'è che le stesse **avvertenze all'atto di recupero** non prevedono la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione (così che non si può godere della sospensione dei termini prevista dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#)), contemplando la sola possibilità di versare le somme complessivamente dovute **entro il termine di proposizione del ricorso**, ovvero di impugnare (pur se vanno registrate alcune pronunce di segno opposto, secondo cui gli avvisi di recupero di crediti di imposta, illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazione della volontà impositiva da parte dello

Stato, al pari degli avvisi di accertamento – Cass. n. 4968/2009; Cass. n. 22322/2010; Cass. n. 8033/2011; Cass. n.19561/2014; Cass. n.8429/2017 – e ciò giustificerebbe per coerenza anche l'applicabilità *“dell'accertamento con adesione, in quanto a ciò non è di ostacolo alcuna disposizione del d.lgs. n. 218 del 1997”* – così Cass. n.16761/2017 -).

La stessa Amministrazione finanziaria, nel corso di TeleFisco 2021, ha affermato – risposta al quesito n.26 – che una volta che la controversia abbia ad oggetto l'atto di recupero di un credito inesistente, utilizzato in compensazione, la stessa non può essere definita tramite **conciliazione giudiziale**, *“atteso che la riduzione delle sanzioni che ne conseguirebbe si porrebbe in contrasto con la corrispondente preclusione prevista con riferimento alla fase amministrativa”*.

Al di là dell'inquadramento – allo stato temporaneo – degli avvisi di recupero nell'ambito degli atti di accertamento, la definizione proposta dal Legislatore va letta nell'ottica del potenziamento della *compliance*, consentendo subito una **chiusura del contesto**, a sanzioni ridotte, senza giocarsi la carta del contenzioso.



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Le criptovalute entrano nella comunicazione all'anagrafe tributaria. Ma vale per tutti?***

di **Ennio Vial**



Come noto, l'Agenzia Entrate ha pubblicato lo scorso 23 maggio 2022 il [Provvedimento n. 176227](#) che ha inteso **modificare alcune le modalità e i termini di comunicazione** dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'[articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973](#).

Il Provvedimento è **definitivamente entrato in vigore dal 1° gennaio 2023**.

Tra i soggetti di cui all'[articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973](#) vi rientrano gli **operatori finanziari e non** di cui all'[articolo 162-bis](#), ivi comprese le **holding industriali** di cui alla lettera c) dell'[articolo 162-bis](#) citato.

Già lo scorso anno, anticipando le novità del Provvedimento, era stato segnalato durante i nostri percorsi sulle holding, che le novità del Provvedimento **non avrebbero comportato importanti stravolgimenti rispetto a quanto l'anagrafe tributaria** già richiede.

Ebbene, dal 1° gennaio, per le holding industriali di cui alla lettera c) dell'[articolo 162-bis, comma 1, Tuir](#) la novità principale attiene alla **modifica delle scadenze** per le comunicazioni mensili e per la comunicazione integrativa annuale saldi che scade, da sempre, in febbraio.

Per quanto riguarda le comunicazioni mensili viene ora previsto che le stesse devono essere effettuate **entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo**. Attualmente la previsione contempla solo "la fine del mese successivo".

Si badi che ora, che il 2023 è iniziato, ai fini dell'anagrafe tributaria, il sabato è considerato giorno non lavorativo; pertanto se l'ultimo giorno del mese cade di sabato o è un giorno festivo la comunicazione andrà effettuata entro il giorno **precedente** non festivo.

Per quanto riguarda le **comunicazioni integrative annuale saldi**, invece, la scadenza è slittata dal 15 febbraio all'ultimo giorno lavorativo sempre del mese di febbraio dell'anno.

Anche in questo caso il sabato è considerato giorno non lavorativo. Diciamo che in questo caso i termini si allungano di quasi due settimane.

Un'interessante novità introdotta dal Provvedimento, inoltre, attiene alla necessità di segnalare all'anagrafe tributaria i **rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale** (pt. 5.2 del Provvedimento).

In sostanza, al pari dei codici 16 per i rapporti di garanzia, 18 per i finanziamenti, 22 per le partecipazioni e così via, sono stati previsti nuovi codici nell'allegato 2) al Provvedimento per la segnalazione delle criptovalute. Ne riportiamo qualcuno:

10 = Multivalute UIF (escluse valute virtuali)

20 = Metalli preziosi ed altri valori

30 = Valuta virtuale (unica)

31 = Multivalute virtuali

32 = Multivalute (UIF e valute virtuali)

39 = Altri asset virtuali

Ci si potrebbe chiedere se, a questo punto, una **holding industriale** di cui alla lettera c) dell'[articolo 162-bis, comma 1, Tuir](#), che acquista delle criptovalute, debba procedere con una comunicazione all'anagrafe tributaria per segnalare l'attività, oppure se restano oggetto di comunicazione solo i rapporti elencati nel punto 4.2 della [circolare 18/E/2007](#).

Attualmente, **in assenza di nuove precisazioni** da parte dell'Ufficio, le holding continueranno a segnalare **solo** i rapporti elencati nella [circolare 18/E/2007](#) al paragrafo 4.2, peraltro elencati nella [sezione FAQ del sito dell'Agenzia Entrate](#) risultando così irrilevante la nuova codifica prevista nel Provvedimento per le criptovalute.

Questi temi e molti altri verranno approfonditi nel master relativo alle comunicazioni delle holding in partenza nel mese di marzo.

## DIGITALIZZAZIONE

---

### ***Nuove opportunità per il Consulente del Lavoro***

di TeamSystem

Tra i numerosi ed importanti temi del Talks22, hanno avuto un ruolo fondamentale anche le **novità normative che impatteranno sulle attività di studio dei consulenti del lavoro**.

La complessità degli adempimenti ed un calendario sempre più incalzante confermano la necessità e l'inevitabile scelta di un **irrinunciabile processo di digitalizzazione**.

Anche per i consulenti del lavoro, così come per gli altri *target* di riferimento, **snellire le procedure** grazie all'**adozione di soluzioni digitali** consente di liberare tempo e risorse per proporsi al mercato **investendo nella consulenza**. Attività cruciale e nuovo orizzonte per tutte le categorie professionali.

Gli interventi, inoltre, offrono l'occasione per conoscere ancora meglio gli **strumenti e le soluzioni TeamSystem** che si propone come **partner tecnologico del target professionale**.

Non perderti la [quarta "pillola" tratta da Talks 2022 sulle "Nuove opportunità per il Consulente del Lavoro"](#) e rimani sintonizzato per i prossimi appuntamenti in programma con cadenza settimanale.

